

Riassumendo l'attività svolta nel periodo 1999-2003, in base alla legge n.488/1992 sono state complessivamente agevolate 3.818 iniziative per il turismo e 1.895 per il commercio, corrispondenti rispettivamente a 8.318,2 e 1.394,2 milioni di euro di investimenti, a 1.957,1 e 404,1 milioni di euro di contributi e a 58.167 e 18.729 nuovi addetti previsti. Le quote del Mezzogiorno sui rispettivi totali sono state del 79,9% per gli investimenti e del 90,1% per i contributi per quanto riguarda il turismo, e dell'86,2% e 94,8% per quanto riguarda il commercio.

Il credito d'imposta per gli investimenti

Il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree sottoutilizzate è uno strumento automatico di incentivazione volto a ridurre il costo del capitale per le imprese ed è stato introdotto con la Legge finanziaria per il 2001 per agevolare la realizzazione di nuovi investimenti nelle aree sottoutilizzate del Paese. Rivisitato nel luglio 2002 con il decreto legge n. 138/2002, è stato ulteriormente modificato dall'art. 62 della legge n. 289/2002, finanziaria per il 2003. Con tali disposizioni si è introdotto l'obbligo di prenotazione da parte dei soggetti interessati, si è fissato un tetto finanziario delle compensazioni fruibili e si è stabilito uno stringente percorso temporale per l'esecuzione degli investimenti programmati e per la fruizione delle compensazioni assegnate. Si è altresì stabilito che il contributo spetta nell'importo di 1000 milioni di euro alle aree del Sud e a quelle dell'Abruzzo e del Molise, ammissibili rispettivamente alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c) del trattato che costituisce la Comunità europea, mentre per gli investimenti da effettuare nelle restanti aree del Centro Nord è assegnato un contributo pari a 30 milioni di euro annui fino al 2006. L'art. 4 comma 132 della legge n. 350/2003, finanziaria per il 2004, ha dettato ulteriori disposizioni per coloro che hanno ricevuto tardiva comunicazione dell'intervenuta concessione del contributo nell'arco del 2003, consentendo agli stessi di avviare gli investimenti nell'anno 2004.

La dotazione finanziaria di competenza di tale strumento per l'anno 2004, pari originariamente a 1.296 milioni di euro (1.276 assegnati con delibera Cipe n.16/2003 e 20 assegnati con delibera Cipe n. 23/2003), è stata ulteriormente innalzata con la delibera Cipe n. 19/2004 fino a 1.835 milioni di euro. Si è ritenuto opportuno, infatti, assicurare un ulteriore flusso di disponibilità per favorire l'accelerazione nell'utilizzo delle compensazioni da parte delle imprese che avevano avviato investimenti prima del 7 luglio 2002, ritenendo che la ripresa del ciclo economico e l'apprendimento del nuovo sistema di utilizzo dei crediti potessero determinare un incremento della domanda di compensazioni per tale strumento.

La disponibilità di cassa per l'anno 2004, è stata determinata in 2.660 milioni, tale importo è costituito dal totale delle disponibilità 2003-2004, al netto di 770 milioni di euro che sono stati utilizzati per finanziare le compensazioni operate nell'anno 2003.

Il totale delle compensazioni 2004 è stato pari a 892,4 milioni di euro, di cui 857,4 nel Mezzogiorno e 35 milioni di euro nel Centro Nord.

In particolare, nel Mezzogiorno l'andamento delle compensazioni ha mostrato andamenti diversi in relazione alle varie tipologie di credito, registrando un tiraggio maggiore per gli investimenti avviati prima del 7.07.2002 (44%). Tale andamento positivo, già constatato in corso

Tabella TR. 28. – CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI 2003-2004 (milioni di euro)

CATEGORIE DI BENEFICIARI	Ammontare richieste	Stanziamen- to complessivo	Ammontare delle rinunce	Quota utilizzabile negli anni 2003-2004	Compensazioni utilizzate		
					al 31/12/2003	al 31/12/2004	TOTALE
Soggetti che:							
• hanno maturato il diritto alle compensazioni prima del 7/7/02 *	4.346	4.346	40	1.966	642	571	1.213
• hanno ottenuto l'assenso della Agenzia delle entrate in forza del D.L. n. 138/2002 **	870	815	121	527	80	116	196
• accedono al credito d'imposta ai sensi dell'art. 62 della L.F. 2003	<i>Sud</i> 7.229	2.953	514	1.115	48	170	218
	<i>Centro Nord</i> 65	60	12	25	-	35	35
TOTALE	12.510	8.174	687	3.633	770	892	1.662

* Il valore del credito d'imposta complessivo prenotato pari a 4.346 milioni di euro, al netto di 40 milioni di euro per rinunce, si riferisce a prenotazioni per investimenti avviati prima del 7 luglio 2002, ma completati e/o da completare nel quinquennio 2002-2006. La quota utilizzabile si riferisce a investimenti completati.

** Lo stanziamento complessivo è calcolato al netto di 55 Milioni di euro già compensati nell'esercizio 2002.

Fonte: elaborazione DPS su informazioni Agenzia delle entrate.

d'anno, ha reso opportuno proseguire nell'azione, avviata con la delibera Cipe n. 23/2003, di accelerazione dei tempi di utilizzo delle compensazioni, consentendo di ridurre da 10 a 5 anni i tempi complessivi di utilizzo delle compensazioni per gli investimenti conclusi nel 2002 e di incrementare al 39 % la quota di compensazione per l'anno 2004 relativa agli investimenti conclusi nel 2003. Il Dipartimento per le politiche fiscali, sulla base delle indicazioni espresse in tal senso dalla delibera n. 19/2004, ha predisposto il decreto con il quale sono state elevate le percentuali delle compensazioni riferite alle suindicate categorie di crediti d'imposta.

Il modesto andamento delle compensazioni registrato per le altre categorie di beneficiari ha reso opportuno avviare, attraverso il Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, un'indagine ricognitiva presso le imprese, le cui istanze di prenotazione erano state accolte entro il marzo 2003, per conoscere i tempi di realizzazione degli investimenti e di utilizzazione delle compensazioni e per consentire l'eventuale rinuncia spontanea alle agevolazioni da parte di coloro che non erano in grado di rispettare il cronoprogramma di spesa previsto dalla legge. Le risposte pervenute hanno evidenziato un considerevole numero di rinunce, che hanno consentito di liberare risorse per 514 milioni di euro nel Mezzogiorno e 12 milioni di euro nel Centro-Nord.

Nel Centro Nord, a fronte di una quota utilizzabile di risorse pari a 25 milioni di euro, sono state effettuate compensazioni per circa 35 milioni di euro. Tale eccesso di compensazioni, sulle cui cause l'Agenzia delle Entrate sta avviando una verifica, potrebbe derivare o da una erra-

ta indicazione da parte dei soggetti beneficiari dei codici identificativi o da un utilizzo delle compensazioni in misura superiore alla percentuale consentita.

Nel 2004 si è registrata, pertanto, una flessione nell'utilizzo delle compensazioni, e il loro ammontare complessivo (892,4 milioni di euro), ancorché superiore all'analogo ammontare nel 2003 (770 milioni di euro) è risultato significativamente superiore rispetto alle risorse complessivamente disponibili.

Il prestito d'onore

Il 2004 è stato per il prestito d'onore⁽²²⁾ (ora lavoro autonomo) e per le altre misure di promozione dell'autoimpiego un anno di piena operatività. L'assegnazione di nuove risorse, avvenuta nel 2003, dopo che il loro esaurimento aveva comportato nel corso del 2002 un blocco di attività, ha fatto sì che riprendesse a pieno ritmo l'attività di valutazione e di agevolazione, da parte della Società Sviluppo Italia che gestisce la misura, delle domande presentate, a fronte di un ricorso allo strumento da parte dei potenziali beneficiari sempre sostenuto. Nel 2004 sono state presentate oltre 16.538 domande che fanno salire a circa 218.000 il numero complessivo delle iniziative proposte dal 1996, anno di introduzione della misura, con un valore medio di 24.000 unità nel periodo 1996-2004 e dei picchi di oltre 60.000 e 40.000 domande negli anni 2001 e 2002.

La percentuale di ammissione alle agevolazioni calcolata con riferimento alle domande presentate e ammesse nel 2004 è stata pari al 72% circa, valore analogo a quello registrato nel 2003. Tali percentuali, permesse dall'afflusso delle nuove e consistenti risorse, registrano valori mai sfiorati negli anni precedenti; nel periodo 1996-2001 (il 2002 non viene considerato perché a fronte di un numero notevolissimo di domande non vi sono agevolazioni per il motivo già citato) la media di ammissione era stata del 19%, su tutto il periodo di applicazione della norma, grazie ai valori del 2003 e 2004, sale al 27%. Le 11.830 iniziative agevolate nell'anno hanno determinato un ammontare di impegni pari a circa 366 milioni di euro (di cui 44 milioni per assistenza tecnica) che hanno condotto a 1.765 milioni di euro l'ammontare di risorse utilizzate complessivamente per la misura (1.678 di agevolazioni ad investimenti e gestione ed il resto sotto forma di assistenza tecnica). L'incidenza, sul totale, dei contributi per la gestione, nel 2004, è stata pari al 19%, valore superiore a quello determinabile con riferimento agli importi massimi secondo cui possono essere agevolati investimenti e gestione⁽²³⁾ (gestione 17%, investimenti 83%)⁽²⁴⁾, testimoniando l'importanza di tale forma di contribuzione per una misura volta ad agevolare iniziative di dimensioni contenute rispetto alle quali anche l'onerosità della gestione costituisce un elemento di criticità.

⁽²²⁾ Strumento di politica attiva del lavoro, introdotto nel 1996, per l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti privi di occupazione. Esso prevede agevolazioni per gli investimenti, in forma di contributo a fondo perduto e di mutuo agevolato, agevolazioni per la gestione, in forma di contributo a fondo perduto, e assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

⁽²³⁾ Il contributo a fondo perduto e il mutuo agevolato sugli investimenti non possono superare rispettivamente 15.493 e 10.329 euro; il contributo a fondo perduto per la gestione non può eccedere 5.165 euro.

⁽²⁴⁾ Tale incidenza è pari addirittura al 22% se calcolata su tutto il periodo di vigenza della misura.

Le iniziative ammesse ad agevolazione nel 2004 generano nuova occupazione per 14.197 unità, con un impatto di 1,2 unità per domanda agevolata, valore perfettamente in linea con quello calcolato sul totale delle iniziative agevolate dal 1996, che hanno creato circa 70.000 nuovi occupati.

Le erogazioni effettuate per il prestito d'onore sono ammontate nel 2004 a circa 251 milioni di euro.

La delibera Cipe n. 19/2004 ha provveduto ad una nuova assegnazione di risorse pari a 300 milioni di euro (50 dei quali attribuiti a Sviluppo Italia a titolo di premialità, per aver centrato gli obiettivi di spesa nel corso del 2003) per il complesso, però, delle misure sia di promozione dell'autoimpiego che dell'autoimprenditorialità.

4.4. - IL QUADRO NORMATIVO

I provvedimenti emanati, nel corso del 2004, in tema di interventi per le aree sottoutilizzate hanno riguardato, tra l'altro, i moduli convenzionali per l'attuazione degli interventi predetti, il sostegno alle iniziative produttive, alla ricerca e all'occupazione, le infrastrutture, le risorse.

Moduli convenzionali per l'attuazione degli interventi. In materia di contratti di programma, i provvedimenti adottati sono riportati, secondo l'ordine di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, nel prospetto seguente.

Delibere CIPE in materia di contratti di programma

Contraente (impresa)	Delibera	Oggetto	Pubblicazione (G.U.)
Ati S.p.a.	13 novembre 2003, n. 84	Revoca del finanziamento	16 febbraio 2004, n. 38
Consorzio Polo Turistico Termale S.c. a r.l.	13 novembre 2003, n. 95	Autorizzazione alla stipula	30 marzo 2004, n. 75
Edison Lng S.p.a.	13 novembre 2003, n. 101	Secondo aggiornamento del contratto	30 marzo 2004, n. 75
Ali.San. Sc. a r.l.	13 novembre 2003, n. 91	Secondo aggiornamento del contratto	6 aprile 2004, n. 81
Atitech S.p.a.	13 novembre 2003, n. 93	Proroga del termine realizzazione investimenti	6 aprile 2004, n. 81
Wow S.p.a. del Gruppo Wired & Wireless S.A.	13 novembre 2003, n. 90	Aggiornamento del contratto	7 aprile 2004, n. 82
Consorzio Turistico trapanese - CTT - S.c. a r.l.	13 novembre 2003, n. 94	Primo aggiornamento del contratto	7 aprile 2004, n. 82
Al Coop Allevatori Avicoli S.c. a r.l.	13 novembre 2003, n. 102	Autorizzazione alla stipula	21 aprile 2004, n. 93
Biofata S.p.a.	13 novembre 2003, n. 104	Primo aggiornamento del contratto	15 maggio 2004, n. 113

Segue: Delibere CIPE in materia di contratti di programma

Contraente (impresa)	Delibera	Oggetto	Pubblicazione (G.U.)
Consorzio Molise Agroalimentare S.c. a r.l.	13 novembre 2003, n. 105	Autorizzazione alla stipula	15 maggio 2004, n. 113
Consorzio Sviluppo Agroindustriale Piemontese	13 novembre 2003, n. 106	Autorizzazione alla stipula	15 maggio 2004, n. 113
Consorzio Polo Nautico Polifunzionale Campano S.c. a r.l.	29 gennaio 2004, n. 3	Autorizzazione alla stipula	15 maggio 2004, n. 113
Consorzio A.Q.U.A.M. (Alta qualità alimentare maremma)	29 gennaio 2004, n. 4	Autorizzazione alla stipula	17 maggio 2004, n. 114
Gruppo Fiat Consorzio Sviluppo Industriale S.c. a r.l.	29 gennaio 2004, n. 5 29 gennaio 2004, n. 2	Autorizzazione alla stipula Autorizzazione alla stipula	17 maggio 2004, n. 114 19 maggio 2004, n. 116
Consorzio del Bergamotto	13 novembre 2003, n. 107	Autorizzazione alla stipula	16 giugno 2004, n. 139
Iveco S.p.a.	29 settembre 2004, n. 30	Proroga del termine realizzazione investimenti	27 novembre 2004, n. 279
Polo tecnologico Campania Nord, società consortile a r.l.	29 settembre 2004, n. 31	Autorizzazione alla stipula	10 dicembre 2004, n. 289
Consorzio Eurosviluppo	27 maggio 2004, n. 17	Primo aggiornamento del contratto	29 dicembre 2004, n. 304

Va segnalato, altresì, il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 27 febbraio 2004, n. 48), che ha fissato requisiti e criteri di priorità per l'accesso alla contrattazione programmata.

In materia di contratti d'area, il Ministro delle Attività Produttive, con il decreto 9 gennaio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* 29 gennaio 2004, n. 23), ha approvato la graduatoria delle iniziative ammissibili al primo protocollo aggiuntivo del contratto d'area di La Spezia, predisposta in base alle nuove modalità procedurali di approvazione di contratti d'area e di protocolli aggiuntivi che, come previsto dalla delibera CIPE 4 aprile 2001, sono quelle della legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro delle Attività Produttive, con il decreto 9 aprile 2004 (*Gazzetta Ufficiale* 23 aprile 2004, n. 95), ha disposto un'analogha graduatoria relativa alle iniziative ammissibili al primo protocollo aggiuntivo del contratto d'area di Gioia Tauro.

Vanno inoltre ricordate: la delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 92 (*Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 2004, n. 81), che ha assegnato al finanziamento delle intese istituzionali di programma la quota di accantonamento, pari a 1,61 milioni di euro, prevista al punto 1.1. della delibera 6 agosto 1999, n. 142 concernente, tra l'altro, il riparto e l'attribuzione di risorse nel periodo 1999-2001 per infrastrutture in aree depresse; la delibera CIPE 19 dicembre 2003, n. 128 (*Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2004, n. 98), che ha disposto un incremento delle risorse finanziarie destinate al "Programma aggiuntivo" dei patti territoriali per l'occupazione.

Sostegno alle iniziative produttive. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto 24 febbraio 2004 (*Gazzetta Ufficiale* 1° marzo 2004, n. 50), ha adottato disposizioni per l'effettuazione delle verifiche relative alla concessione del credito d'imposta a favore degli investimenti nelle aree svantaggiate, adottato ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si ricorda che quest'ultimo prevede la concessione di un contributo, nella forma del credito d'imposta, alle imprese che operano nei settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, delle costruzioni, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della pesca e dell'acquacoltura, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'allegato I del Trattato CE, e successive modificazioni, che, fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006, effettuino nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, par. 3, lett. *a*) e *c*) del Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, con decreto 29 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 5 febbraio 2004, n. 29), ha determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti localizzati nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, par. 3, lett. *a*) e *c*) del Trattato CE. Il decreto è stato emanato in attuazione dell'art. 69, comma 4 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, con decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, è determinato l'ammontare delle risorse destinate agli investimenti suddetti.

Il CIPE, in attuazione dell'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con delibera 23 dicembre 2003, n. 129 (*Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2004, n. 98), ha stabilito che gli interventi di promozione industriale, previsti dalla legge n. 181/1989 per le aree di crisi siderurgica, siano estesi, nel rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, anche ad altre aree interessate da crisi di settore nel comparto industriale nonchè alle aree industriali ricomprese nei territori per i quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato dichiarato o prorogato lo stato di emergenza.

Con il decreto 2 novembre 2004, il Ministro dell'Economia e delle Finanze ha fissato criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle Attività Produttive, a valere sui Fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Si ricorda che, il richiamato art. 72 prevede, al comma 1, che le somme iscritte nei capitoli del bilancio dello Stato, aventi natura di trasferimenti alle imprese, per contributi alla produzione e agli investimenti, affluiscono ad appositi Fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della spesa; e, al comma 2, che i contributi a carico dei Fondi di cui sopra, concessi a decorrere dal 1° gennaio 2003, siano attribuiti, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro competente, sulla base dei principi indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) dello stesso comma 2. Il decreto reca, tra l'altro, interventi per la ricerca mineraria in Italia (art. 2); interventi in favore dell'imprenditoria femminile (art. 5); interventi per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica (art. 10).

I commi 215-218 e il comma 221 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2005, in *Supplemento ordinario* n. 192 alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, 306) recano disposi-

zioni finalizzate a rafforzare l'attrazione degli investimenti nelle aree sottoutilizzate. In particolare, il comma 215 autorizza "Sviluppo Italia" S.p.a. a concedere agevolazioni alle imprese capaci di produrre "effetti economici addizionali e durevoli e tali da generare esternalità positive sul territorio". Secondo quanto stabilito dal comma 216, le agevolazioni possono assumere la seguente forma: un contributo in conto interessi a valere su mutui di durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, nel limite massimo del 50% degli investimenti ammissibili; un contributo in conto capitale fino al limite massimo del 20% degli investimenti ammissibili; la partecipazione temporanea di "Sviluppo Italia" al capitale sociale delle imprese, entro il limite del 15% del capitale medesimo. Qualora si tratti di piccole e medie imprese, il limite massimo del contributo in conto capitale può essere elevato dal 20% al 35% degli investimenti ammissibili e quello della partecipazione di "Sviluppo Italia" al capitale sociale può essere elevato dal 15% al 20% del capitale medesimo. Le agevolazioni previste dai commi in esame sono finanziate a valere sulle risorse del "Fondo per le aree sottoutilizzate" (comma 217), le cui procedure di assegnazione e riprogrammazione sono definite con delibera CIPE, e la loro efficacia è comunque subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea (comma 221).

L'art. 1, comma 222 della richiamata legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) dispone che, al fine di favorire l'afflusso di capitale di rischio verso piccole e medie imprese innovative localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri può sottoscrivere e alienare quote di uno o più Fondi comuni di investimento, in misura non superiore al 50% del patrimonio, promossi e gestiti da una o più società di gestione del risparmio previste dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le predette società saranno individuate dal citato Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e con il Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con procedure competitive, anche in deroga alle vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto delle norme comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e la gestione dei Fondi siano coerenti con le finalità pubbliche ed eventualmente prevedendo a tale fine la presenza di un rappresentante della pubblica amministrazione negli organi di gestione dei Fondi.

Il comma 223 dell'art. 1 in esame definisce le modalità di copertura degli oneri finanziari recati dall'attuazione del comma precedente, alla quale si provvede utilizzando le risorse aggiuntive per le aree sottoutilizzate previste dalla legge 30 giugno 1998, n. 208 assegnate dal CIPE con la delibera del 29 settembre 2004, n. 20 (punto 4.4.2.), in attuazione dell'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il comma 265 dell'art. 1 della richiamata legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) estende le misure di reindustrializzazione e di promozione industriale, previste dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, per le aree di crisi del settore siderurgico, ad alcuni territori, tra cui il comune di Marcianise (provincia di Caserta) e il distretto di Brindisi. L'estensione di questo programma, proposto e attuato da "Sviluppo Italia" S.p.a., in accordo con le rispettive regioni, potrà prevedere anche interventi di acquisizione, di bonifica e di realizzazione di infrastrutture in aree industriali dismesse.

Ai sensi del comma 267, il programma di reindustrializzazione dovrà prevedere interventi per la promozione imprenditoriale e per l'attrazione degli investimenti nel settore industriale e dei servizi.

Misure per agevolare l'accesso al credito. Il comma 237 dell'art. 1 della predetta legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) stabilisce che il Consiglio nazionale delle ricerche costituisca un "Osservatorio sul mercato creditizio regionale", al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali. L'Osservatorio, d'intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, dovrà elaborare studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tal fine, viene autorizzata una spesa di 500.000 euro, a partire dall'anno 2005.

Interventi per la ricerca scientifica ed applicata e per l'innovazione tecnologica. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con decreto 3 settembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2004, n. 5), ha determinato gli obiettivi, relativi alla programmazione del sistema universitario, per il triennio 2004-2006. L'art. 1, comma 1, lett. d) del decreto, in particolare, considera, tra i predetti obiettivi, il processo di internazionalizzazione e il cofinanziamento dei programmi dell'Ue, volti a rafforzare l'attività di formazione del sistema universitario ed il consolidamento delle iniziative già intraprese, con particolare riferimento alla formazione *post-lauream* nel Mezzogiorno. Con successivo decreto 5 agosto 2004 (*Gazzetta Ufficiale* 25 novembre 2004, n. 277), il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha definito la programmazione del sistema universitario, per il triennio 2004-2006, sulla base degli obiettivi determinati dal richiamato decreto 3 settembre 2003. L'art. 24 del decreto, riguardante le iniziative oggetto di cofinanziamento sui Fondi dell'Unione europea, concerne, tra l'altro, risorse destinate ad iniziative per le regioni obiettivo 1.

Il comma 212 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria 2005 rfinanzia l'intervento, previsto dall'art. 4, comma 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, prevedendo un contributo, pari a 50 euro, in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistino, nolegghino o detengano in comodato, per almeno un anno, apparecchiature per la trasmissione o la ricezione a larga banda via *internet*. Tale contributo è elevato a 75 euro, se l'accesso da parte dell'utente alla rete fissa, ovvero alla rete mobile UMTS, ricada nei comuni il cui territorio sia ricompreso nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e comunque in quelli con popolazione inferiore a diecimila abitanti. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004 nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2005.

Interventi per l'agricoltura e la pastorizia, la pesca e l'acquacoltura. Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, con circolare 2 dicembre 2003 (*Supplemento ordinario* n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2004, n. 5), ha definito le modalità di presentazione delle domande di erogazione del contributo e di gestione dei contratti di filiera, in attuazione del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 1° agosto 2003, emanato ai sensi dell'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha definito i criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione dei contratti di filiera. Le agevolazioni di cui al richiamato decreto si applicano, ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto stesso, ai territori coincidenti